



TESTO PROVVISORIO

***Il carattere del battesimo e della confermazione:
profili giuridici del sacerdozio comune dei fedeli***
Prof.ssa Ilaria Zuanazzi, Università degli studi di Torino

Il battesimo e la confermazione sono considerati i sacramenti costitutivi della condizione di *christifidelis*. L'analisi di come l'ordinamento della Chiesa riesca a tradurre in termini giuridici gli effetti ontologico-sacramentali di questi mezzi di grazia in ordine sia all'identità del fedele sia alla struttura della comunità ecclesiale può risultare utile anche ai fini di riflettere sul rapporto tra spirituale e giuridico, naturale e soprannaturale, visibile e invisibile, esterno e interno, nel diritto della Chiesa.

1. La *res et sacramentum* quale effetto strutturante del sacramento

Tra gli effetti del sacramento si distingue la *res sacramenti*, ossia la grazia spirituale che rimane imponderabile e riguarda l'intimità del rapporto con Dio, e la *res et sacramentum* che possiamo definire come la ricaduta ontologica del ricevimento del mezzo di grazia sulla condizione personale del fedele, con caratteri di permanenza e stabilità, che risultano rilevanti anche ai fini della strutturazione della comunità ecclesiale. Viene definita una realtà intermedia tra il segno sacramentale esterno (*res*) e la grazia puramente spirituale, ma forse sarebbe più corretto definirla una realtà congiunta degli effetti naturali e soprannaturali del sacramento: l'incarnazione del soprannaturale nella identità della persona.

In virtù del sacramento il fedele acquista una nuova identità, che è data dalla partecipazione al sacerdozio di Cristo e per questo viene chiamata *character Christi*. Questa partecipazione avviene con effetti diversi per ciascun sacramento, quantunque la loro efficacia non possa essere compresa in senso isolato, ma debba essere inserita nella circolarità e complessità dei rapporti tra i diversi sacramenti.

Il battesimo viene considerato la *ianua sacramentorum*, in quanto comporta la rigenerazione del battezzato in Cristo, che viene elevato alla dignità di figlio di Dio e incorporato nel corpo di Cristo che è la Chiesa, acquisendo di conseguenza la capacità di ricevere gli altri sacramenti.

La confermazione costituisce un perfezionamento e irrobustimento del carattere acquisito con il battesimo, che implica una più piena partecipazione alla *christificatio* del fedele in virtù dei nuovi doni ricevuti dallo Spirito Santo e una più piena incorporazione nella Chiesa.

Peraltro, la partecipazione al sacerdozio e al corpo di Cristo non sarebbe completa se non si riceve il terzo dei sacramenti considerati dalla tradizione i sacramenti dell'iniziazione cristiana, ossia l'eucarestia. Anche la comunione al corpo e sangue di Cristo si deve considerare costitutiva dell'identità del cristiano, non nel senso che conferisca un carattere, come viene inteso per il battesimo e per la confermazione, ma in quanto consolida l'unione dei fedeli a Cristo e l'unità del corpo di Cristo. Con l'eucarestia si raggiunge il grado massimo di unione intima e profonda con Cristo, per cui si completa la trasformazione dei fedeli che assumono il *character Christi* di natura divina.



TESTO PROVVISORIO

2. Dimensione personale e dimensione ecclesiale negli effetti dei sacramenti

Da quanto si è detto emerge come gli effetti dei sacramenti sulla identità personale vadano compresi nella loro complessità e con una visione dinamica.

Dal primo punto di vista, si constata come la piena e più completa partecipazione del fedele al sacerdozio e al corpo di Cristo si abbia con la recezione di tutti e tre i sacramenti dell'iniziazione cristiana.

Dal secondo punto di vista, si osserva come l'incorporazione a Cristo e alla Chiesa non possa essere considerata in modo statico e automatico con la recezione formale dei singoli sacramenti, ma debba essere valutata in modo dinamico, come un processo graduale, che si snoda per fasi, di progressione o di regressione, secondo il movimento dialettico tra la chiamata di Dio e la risposta della persona. La grazia santificante ricevuta con i sacramenti non può essere considerata una conquista definitiva, tanto che si ritiene che possa essere persa o diminuita, diversamente dal carattere che resta permanente. Nondimeno, anche il carattere non è una tappa conclusa e immutabile, in quanto implica una ordinazione e un impegno a sviluppare le potenzialità ricevute, ossia a progredire nel cammino di conformazione a Cristo nel vivere la propria identità di cristiano, per perseguire una maggiore santificazione. Il rapporto stesso tra i sacramenti dell'iniziazione cristiana può essere letto nell'ottica di questo dinamismo: con il battesimo il fedele inizia la vita in Cristo, poi perfeziona la crescita con la confermazione e rafforza la sua unione con l'eucarestia, progredendo dall'*esse* all'*esse plenius*.

Le note del dinamismo e della gradualità degli effetti dei sacramenti sull'identità personale del fedele possono applicarsi anche alla loro dimensione ecclesiale, vale a dire alla loro ripercussione sulla *edificatio Ecclesiae*. Così come si può rilevare una progressione (o regressione) nella conformazione personale a Cristo del fedele, si può anche riscontrare una progressione (o regressione) della sua incorporazione al corpo di Cristo che è la Chiesa. Con il battesimo il fedele entra a far parte del corpo di Cristo, instaurando rapporti organici e performativi (strutturanti) con gli altri fedeli e la Chiesa nella sua interezza. In virtù degli effetti ontologici del carattere battesimale, questa partecipazione non viene mai meno, ma può vedere un accrescimento o una diminuzione di intensità nelle relazioni che legano i fedeli tra di loro e con la comunità ecclesiale, inducendo una gradualità nella comunione, intesa come condivisione e cooperazione nei beni dell'economia salvifica affidati alla Chiesa. Si può restare membra del corpo di Cristo, ma membra meno vitali e attive; tralci che restano attaccati alla vite ma che non portano frutto.

3. La rilevanza e la traduzione giuridica degli effetti dei sacramenti dell'iniziazione cristiana

In quanto producono gli effetti di conformare la persona a Cristo e di incorporarla nel Suo corpo che è la Chiesa, i sacramenti del battesimo, della confermazione e dell'eucarestia, sono considerati fattori di costituzione dell'identità del fedele e di strutturazione del popolo di Dio. Ai sacramenti viene quindi riconosciuta rilevanza non solo sul piano della condizione personale del fedele, ma anche sul piano dell'ordine dei rapporti all'interno della Chiesa, sia come comunità che come istituzione.

Questa rilevanza costitutiva dei sacramenti può essere tradotta in termini giuridici mediante la configurazione di situazioni giuridiche, attive o passive, che sono espressione delle esigenze



TESTO PROVVISORIO

intrinseche alla condizione ontologico-sacramentale di fedele, da un lato, e alla dimensione di comunione dei rapporti interpersonali o istituzionali all'interno della Chiesa, dall'altro. Tali situazioni giuridiche vengono riferite alla posizione individuale di ciascun fedele, ovvero alla comunità nel suo complesso, e sono considerate come realtà giuridicamente rilevanti, perché appartengono, nel senso che sono proprie secondo giustizia, alla sfera dell'individuo o della comunità, e come tali possono essere esigite *erga omnes*.

Secondo questa impostazione, i codici di diritto canonico delineano lo statuto giuridico fondamentale e comune a tutti i fedeli, cercando di definire con le categorie giuridiche dei diritti e dei doveri le esigenze intrinseche alla partecipazione dei fedeli al sacerdozio di Cristo e alla comunione ecclesiale. Risulta così definito un elenco di molteplici situazioni giuridiche soggettive che per la peculiarità della condizione che intendono rappresentare sono contrassegnate da alcune note specifiche: il fondamento nel diritto divino, la concezione comunionale e non individualistica, il carattere funzionale della correlazione tra il profilo del diritto e quello del dovere. Un esame analitico delle diverse figure soggettive risulta impossibile in questa sede, per cui ci limitiamo a esporre alcune considerazioni complessive e sintetiche, utili al fine dell'approfondimento del tema della presente relazione.

Si può così rilevare come le diverse situazioni giuridiche soggettive pertinenti ai fedeli giungano a rispecchiare le due attribuzioni della *res et sacramentum* del battesimo, vale a dire la *potestas*, intesa come capacità generale del fedele di attuare il sacerdozio comune, e la *deputatio*, intesa come l'ordinazione e la responsabilità ad attuarlo in modo da promuovere la realizzazione del fine supremo di salvezza delle anime e da incrementare la comunione nel corpo di Cristo. Risultano dunque rappresentati specifici diritti-doveri dei fedeli in merito alla partecipazione ai mezzi di salvezza (parola di Dio, sacramenti, celebrazione del culto), all'assunzione di iniziative apostoliche e alla collaborazione nelle funzioni gerarchiche. Diritti e doveri configurati come correlativi alle reciproche situazioni giuridiche di altri fedeli o di ministri, ovvero dell'intera comunità ecclesiale.

4. Considerazioni sulle possibili lacune nello statuto giuridico comune dei fedeli

L'elenco delle situazioni giuridiche soggettive ricompreso nei canoni del codice dedicati allo statuto giuridico comune dei fedeli non viene considerato né completo né esaustivo o esclusivo: altre figure soggettive sono riportate in diverse parti del testo normativo, ma comunque, anche al di fuori di qualsiasi formalizzazione positiva, ulteriori situazioni giuridiche soggettive potrebbero essere riconosciute quali esplicitazione di esigenze intrinseche della condizione ontologico-sacramentale di fedele e, per ciò stesso, devono essere ritenute giuridicamente rilevanti, in base alla concezione del diritto come traduzione giuridica dell'ordine della salvezza divino. Per quanto concerne il tema della presente relazione, ossia il carattere dei sacramenti dell'iniziazione cristiana, si può rilevare come il codice, se anche regoli nelle linee essenziali gli effetti del battesimo, per converso minimizzi o trascuri del tutto gli effetti della confermazione e dell'eucarestia.

Quantunque nel canone introduttivo della regolamentazione della celebrazione della confermazione¹ sia sottolineata la portata costitutiva della *res et sacramentum* sulla condizione dei

¹ «Sacramentum confirmationis, quod characterem imprimit et quo baptizati, iter initiationis christianae prosequentes, Spiritus Sancti dono ditantur atque perfectius Ecclesiae vinculantur, eosdem roborat arctiusque obligat ut verbo et opere testes sint Christi fidei et defendant» (can. 879).



TESTO PROVVISORIO

battezzati (“arricchiti del dono dello Spirito”, corroborati e obbligati “più strettamente ad essere con le parole e le opere testimoni di Cristo e a diffondere e difendere la fede”) e sulla struttura della Chiesa (“vincolati più perfettamente alla Chiesa”), non viene data adeguata rilevanza giuridica alle esigenze connesse, da un lato, all’importanza di ricevere questo sacramento per completare il processo di cristoconformazione del fedele e di incorporazione alla comunità ecclesiale, e, dall’altro, alle conseguenze derivate alla condizione del fedele per il fatto di avere acquisito o meno il carattere della confermazione. Dal primo punto di vista, infatti, non viene imposto ai fedeli un dovere generale di ricevere la confermazione, ma viene previsto solo l’obbligo specifico di aver ricevuto previamente la confermazione prima di celebrare i sacramenti del matrimonio (can. 1065, § 1) e dell’ordine sacro (can. 1050, 3°). A parte quindi la possibilità di ricevere questi sacramenti, il codice non sembra riconoscere differenze di trattamento nello statuto giuridico fondamentale dei fedeli tra chi ha ricevuto il solo battesimo e chi invece abbia ricevuto anche la confermazione.

Analoga irrilevanza giuridica si può riscontrare per l’eucarestia, nonostante il testo normativo riconosca la sua funzione fondamentale nell’economia salvifica e la sua portata costitutiva nell’unione dei fedeli a Chiesa e nell’edificazione del corpo ecclesiale². Sebbene il codice, secondo la più risalente dottrina teologica, definisca l’eucarestia “fonte e culmine della vita cristiana”, si limita a esortare i fedeli a riceverlo “con frequenza” (can. 898), senza stabilire un dovere più pressante di riceverlo costantemente, con cadenza periodica (settimanale o almeno mensile). L’obbligo di partecipare alla comunione eucaristica viene minimizzato e ridotto alla sola prescrizione di ricevere il sacramento almeno una volta all’anno, durante il tempo pasquale (can. 920, §§ 1-2). L’osservanza di questo precetto viene considerata rilevante ai fini del mantenimento dei vincoli di comunione che legano il fedele alla Chiesa, anche sotto il profilo della comunione sacramentale (can. 205). Ma, al di là di questo adempimento, non viene ricondotta alcuna conseguenza giuridica in ordine al trattamento dei fedeli per la mancanza, più o meno ampia, della pratica religiosa di partecipare attivamente alle celebrazioni liturgiche domenicali (can. 1247) e di accedere in esse alla mensa eucaristica. Né tanto meno viene attribuita rilevanza al fatto che tale pratica, se anche sia osservata, sia ridotta a comportamenti meramente esteriori di formale adesione al corpo di Cristo, senza che a questi atteggiamenti si accompagni una effettiva consonanza interiore al sacramento dell’unità.

5. Ulteriori considerazioni sull’impostazione dello statuto giuridico comune dei fedeli

Quest’ultima constatazione apre a un’ulteriore riflessione sulla impostazione data dal codice alla regolamentazione degli effetti dei sacramenti sullo statuto giuridico comune dei fedeli.

Le situazioni giuridiche soggettive ricomprese nello statuto giuridico comune dei fedeli configurano una condizione statica di fedele, quale si costituisce al momento della recezione del battesimo, e non tengono in alcun conto la progressione spirituale della vita della persona che pure, sotto il profilo ontologico-sacramentale, conduce a un rafforzamento e a un perfezionamento tanto della identità plasmata sul *character Christi*, quanto sulla incorporazione al *corpus Christi*. Nell’elenco dei diritti-doveri dei fedeli, infatti, il neo-battezzato viene equiparato a chi ha ricevuto anche la confermazione; egualmente sono assimilati coloro che si accostano alla comunione una

² «...Sacrificium eucharisticum, ... totius cultus et vitae christianae est culmen et fons, quo significatur et efficitur unitas populi Dei et corporis Christi edificatio perficitur...» (can. 897).



TESTO PROVVISORIO

volta all'anno a coloro che vi si accostano tutti i giorni. È vero che l'incorporazione della persona a Cristo e alla Chiesa avviene con il battesimo ed è sulla base del carattere stabile e permanente conferito da questo sacramento che il fedele diviene titolare dei diritti-doveri che sono propri a questa condizione, ma non si può negare che le relazioni di comunione dei fedeli tra di loro e con la Chiesa possano subire variazioni di intensità a seconda del grado maggiore o minore di adesione e di sintonia al cuore di Cristo e all'unione con il Suo corpo che è la Chiesa. Tale corrispondenza è suscettibile di essere accresciuta e approfondita anche con la progressione del cammino spirituale coltivato dal fedele con la devozione personale e la recezione degli altri due sacramenti dell'iniziazione cristiana. Un rafforzamento dell'identità cristiana che rende il fedele capace di meglio interpretare e attuare il sacerdozio di Cristo e che potrebbe, pertanto, essere considerato, se non un presupposto, una condizione che incide sulle modalità di esercizio dei diritti-doveri dei fedeli (can. 223, § 1).

In realtà occorre rilevare, e questa è la seconda considerazione, come nella regolamentazione dello statuto giuridico dei fedeli non abbia una rilevanza giuridica adeguata la dimensione interiore e sostanziale della condizione del fedele che dipende dalla cristoconformazione e dalla partecipazione al corpo di Cristo. L'adesione alla comunione interna alla Chiesa, infatti, viene riferita dal codice al possesso dei tre vincoli di appartenenza visibile alla compagine terrena della Chiesa (can. 205), i soli che, secondo la tradizione apologetica moderna, costituivano le condizioni minimali di adesione all'istituzione ecclesiastica, dal momento che potevano essere concretamente accertate e quindi da esse poteva essere dedotta la permanenza nell'unica Chiesa. Nel canone non viene invece ripreso il testo della costituzione dogmatica *Lumen gentium* in cui, insieme ai legami con il corpo visibile della Chiesa, viene sottolineata l'importanza dell'elemento interno e invisibile, ossia l'avere lo Spirito di Cristo³, che consente di interpretare in senso graduato la concezione della comunione nella Chiesa, distinguendo tra una incorporazione più piena o meno piena al corpo di Cristo. Nel contesto della riflessione conciliare la comunione spirituale con Cristo è il presupposto essenziale per vivere in pienezza e fruttuosamente la condizione di membro della Chiesa, mentre nel codice le condizioni necessarie e sufficienti per entrare a far parte e continuare a restare nella comunione ecclesiale sono i tre legami con la compagine visibile. Tra questi vincoli viene ricompresa anche la comunione nei sacramenti, ma, come si è visto, la sua osservanza viene interpretata in senso formale ed esteriore.

6. Verso una considerazione più sostanziale degli effetti dei sacramenti dell'iniziazione cristiana

Per dare piena ed effettiva rilevanza giuridica agli effetti dei sacramenti dell'iniziazione cristiana occorrerebbe considerare la condizione del fedele in una accezione più onnicomprensiva, come una condizione complessa, formata da elementi spirituali oltre che materiali, invisibili oltre che visibili, interiori oltre che esteriori. In questo modo si riuscirebbe a tenere conto della portata sostanziale del processo di cristoconformazione e di incorporazione alla comunità ecclesiale, riconoscendone anche la prevalenza rispetto ai profili meramente formali.

Possiamo forse ricondurre questa resistenza ad attribuire rilevanza giuridica alla dimensione interiore al prevalere diffuso di un postulato di fondo, che viene affermato come un assioma di per

3 *Lumen gentium*, n. 14.



TESTO PROVVISORIO

sé evidente quando invece sarebbe un dato da dimostrare, in merito alla concezione del diritto e della giustizia nella Chiesa, il postulato cioè che abbiano natura giuridica solo le situazioni dotate dei caratteri della exteriorità e della alterità. Una simile concezione viene tuttavia a sovrapporre il paradigma della giuridicità, che esprime il dover essere in rapporto a un fine di bene coerente alla natura della cosa regolata, con l'attributo della esigibilità nei rapporti intersoggettivi. Questo elemento potrebbe forse essere considerato necessario negli ordinamenti secolari, che sono volti a regolare l'ordinata convivenza sociale, ma non appare altrettanto indispensabile per tutte le situazioni giuridiche regolate dall'ordinamento della Chiesa, dato che, in conformità con la duplice natura divina e umana dell'istituzione salvifica, il diritto canonico ha la funzione sacramentale di tradurre in termini giuridici il piano della salvezza divina, dovendo dare pertanto rilevanza a tale realtà complessa, insieme spirituale e materiale, invisibile e visibile.

Sul punto, potrebbe essere interessante richiamare il dibattito intercorso in dottrina, all'epoca della revisione del codice, in merito alla natura del foro interno e alla sua distinzione dal foro esterno. La maggioranza degli autori è concorde non solo nell'affermare la natura giuridica del foro interno, distinto dal foro morale dell'intimità del rapporto con Dio, ma soprattutto nel sottolineare l'importanza e l'imprescindibilità della portata giuridica del foro interno nell'ordinamento della Chiesa. Questo assunto può essere ricondotto proprio alla tipicità e particolarità del diritto ecclesiale rispetto al diritto secolare, per cui la *regula iuris* è ordinata a perseguire la salvezza dell'anima di ciascun fedele, stabilendo un precetto che prima di imporre un comando esprime un valore di valenza veritativa ed etica che si rivolge alla coscienza della persona e richiede la sua adesione sostanziale, e non solo quella formale, per poter realizzare lo scopo perfetto.

Se anche la norma non imponga un dovere percepibile sul piano delle condotte esterne, oppure la sua osservanza o inosservanza non produca conseguenze rilevabili in forma visibile o esigibili sul piano dei rapporti intersoggettivi, questo non significa che la norma non sia comunque vincolante per la coscienza del fedele, nella misura in cui traduca esigenze intrinseche alla sua condizione e richieda di essere rispettata per perseguire il bene della persona. La mancanza di dimostrabilità e di coercibilità sul piano del foro interno contenzioso non è una condizione impeditiva al riconoscere la giuridicità della norma, ma determina solo una modalità specifica per la sua attuazione, che viene rimessa alla volontarietà del soggetto interessato.

Viene qui in considerazione il rapporto complesso, non privo di incertezze e di ambiguità anche per il suo sviluppo storico, tra doveri giuridici e doveri morali. Risulta difficile separare nettamente le due sfere, quella della morale e quella del diritto, dato che costituiscono due dimensioni strettamente connesse del comportamento umano. Già si è visto come la norma giuridica, rivolgendosi alla coscienza della persona e prescrivendo una condotta eticamente giusta, rivesta una valenza anche morale. D'altro canto, una norma che regola un comportamento occulto o un atteggiamento interiore non è necessariamente una norma di natura solo morale, nella misura in cui quella condotta non abbia solo una risonanza nella coscienza individuale, ma produca conseguenze anche sul piano sociale, come si è visto per la giurisdizione nel foro interno.

Si può quindi ritenere che gli effetti prodotti dai sacramenti dell'iniziazione cristiana sulla condizione del fedele possano dare origine a situazioni soggettive rilevanti per il diritto, anche se attengono alla dimensione più spirituale, interiore e invisibile della comunione ecclesiale e non abbiano quindi il carattere della exteriorità, ma incidano comunque sui rapporti dei fedeli tra di loro e con la Chiesa, in forza dei vincoli di incorporazione al corpo di Cristo.



TESTO PROVVISORIO

7. Il dovere di vivere seriamente la *res et sacramentum* dei mezzi di grazia

Si è visto come il Codice di diritto canonico esprima in termini giuridici solo minimali l'impegno di vivere coerentemente alla *res et sacramentum* dei sacramenti dell'iniziazione cristiana: nonostante sia indicato nei termini più alti l'ideale di conformazione a Cristo e di unione al Suo corpo che costituisce l'effetto dei sacramenti, sono imposti come obbligatori solo gli adempimenti più basilari e irrinunciabili per continuare a essere considerati parte della comunione nella compagine visibile. Questa impostazione riduttiva si può ricondurre anch'essa a una idea preconcepita in merito alla distinzione tra la morale e il diritto, per cui sia funzione della morale dettare i comportamenti idonei a realizzare la pienezza di bene della persona, mentre il ruolo del diritto è confinato a stabilire i presupposti minimali di convivenza sociale. Così, nel codice sono delineate le situazioni giuridiche soggettive che derivano (si potrebbe quasi dire in modo automatico sulla base della mera recezione formale del sacramento) dalla condizione basilica di battezzato, senza che abbiano rilevanza in ordine all'ampiezza e alle modalità di esercizio di queste situazioni la progressione e il perfezionamento compiuto dal fedele nel suo cammino di vita cristiana, a seguito della recezione degli altri due sacramenti dell'iniziazione cristiana o della propria personale devozione o pratica spirituale. Così, ancora, viene ridotto al minimo il dovere di ricevere i sacramenti successivi al battesimo.

Per contro, una simile concezione "minimalista" può forse essere accolta per gli ordinamenti secolari che mirano a contemperare la convivenza sociale con il rispetto della libertà dei singoli, entro i limiti compatibili con i presupposti fondamentali dell'ordine costituzionale, ma non pare affatto valida per l'ordinamento della Chiesa, che tende a tradurre in termini giuridici l'economia salvifica espressa dal precetto: «siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste» (Mt 5, 48). Il fine supremo di salvezza delle anime, inteso come piena e perfetta comunione con Dio, esige quindi che l'impegno di attuare il sacerdozio comune sia preso sul serio e considerato vincolante per il fedele, non solo nei termini minimali e meramente formali, ma nei contenuti sostanziali più alti. Del resto, la giustizia più perfetta indicata nel messaggio evangelico implica che l'obiettivo da realizzare nei rapporti intersoggettivi non sia il minimo di adattamento reciproco tra situazioni giuridiche concorrenti, ma la sublimazione della sollecitudine nei confronti degli altri, secondo il precetto della carità che chiede di dare a ciascuno tutto ciò che è utile per promuovere il bene, anche oltre, quindi, i doveri coercibili sul piano delle strutture formali del foro esterno. Ma quantunque non si traduca in doveri azionabili sul piano dei rapporti esterni, l'impegno, nell'accezione più ampia e perfetta, che discende dal carattere battesimale, è comunque effettivamente obbligatorio per i fedeli e rilevante per l'ordinamento della Chiesa, nella misura in cui sia prodromico alla promozione della salvezza delle anime, sebbene la sua realizzazione sia interamente affidata alla responsabile volontà dei singoli.

In questo senso può essere interpretato il dovere di perseguire la santità, sancito dal can. 210 tra i diritti-doveri fondamentali di tutti i fedeli⁴. La norma indica due obiettivi dell'impegno richiesto al fedele: la santificazione personale (condurre una vita santa) e la santificazione della Chiesa. Entrambi costituiscono la realizzazione più piena delle *res et sacramentum* dei sacramenti dell'iniziazione cristiana, l'attuazione cioè della *potestas* e *deputatio* a conformarsi in modo sempre

4 «Omnes christifideles, secundum propriam condicionem, ad sanctam vitam ducendam atque ad Ecclesiae incrementum eiusque iugem sanctificationem promovendam vires suas conferre debent».



Pontificia
Università
della
**SANTA
CROCE**

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO

**XXVI CONVEGNO DI STUDI
SACRAMENTI E DIRITTO.**

I SACRAMENTI COME DIRITTI E COME SORGENTI DI DIRITTO

Roma, 4 - 5 aprile 2022

TESTO PROVVISORIO

più intenso al *character Christi* e a partecipare in forma sempre più perfetta all'unione delle membra del corpo con il suo Capo, rendendo la comunione sempre più forte e fruttuosa con il *sacramentum unitatis*. Le “energie” che i fedeli devono approfondire per adoperarsi a conseguire la santificazione sono appunto quelle del sacerdozio comune, da impiegare, quindi, non in una versione ribassata, ma nel modo più pieno e radicale, come risposta a una vocazione divina che continua in tutta la vita e richiede di progredire nel tempo. In quest'ottica, la chiamata alla santità può essere considerata il principio informatore dello statuto giuridico dei fedeli.

Parte della dottrina, peraltro, ritiene che il dovere di perseguire la santificazione non abbia valenza giuridica, ma sia da intendere come dovere meramente morale, in quanto non avrebbe carattere intersoggettivo, non sarebbe cioè correlato a un diritto della Chiesa o degli altri fedeli. Tale interpretazione non pare tenere adeguatamente conto degli effetti della incorporazione dei fedeli al corpo di Cristo e della duplice natura dei vincoli intrinseci alla comunione ecclesiale: visibili e invisibili. Sono legami tra loro indissociabili ed egualmente costitutivi dell'unità del corpo di Cristo: se anche quelli spirituali sono invisibili, non sono meno reali ed effettivi di quelli visibili, anzi, costituiscono il presupposto della vincolatività di quelli visibili. Pertanto, se il rispetto della comunione nei legami visibili può essere considerato un bene da proteggere e promuovere anche sotto il profilo giuridico, egualmente si deve riconoscere che la crescita della comunione spirituale sia un bene che interessa non solo l'intera Chiesa, ma tutti i fedeli che sono chiamati a partecipare e a impegnarsi per incrementarla. Si può quindi configurare un vero dovere giuridico in capo a ciascun fedele, di impegnarsi per la propria santificazione personale e per la santificazione dell'intera Chiesa, in quanto, nel quadro della mutua comunicazione spirituale che caratterizza la comunione dei santi, la crescita della santità individuale giova anche agli altri fedeli, per cui ogni fedele può essere considerato responsabile di far crescere e fruttificare la comunione invisibile mediante la continua, costante e fruttuosa partecipazione ai beni della salvezza.